



PROVINCIA DI PIACENZA

REGOLAMENTO  
DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE  
PER LE PARI OPPORTUNITA'

**Approvato con atto C.P. n. 188 dell'11 dicembre 2000  
e integrato con atto C.P. n. 101 del 16 luglio 2001**

***Indice:***

Art. 1	Commissione per le pari opportunità	Pag. 3
Art. 2	Funzioni e competenze della Commissione per le pari opportunità	Pag. 3
Art. 3	Costituzione e composizione della Commissione per le pari opportunità	Pag. 4
Art. 4	Presidenza e vice Presidenza della Commissione per le pari opportunità	Pag. 5
Art. 5	Indennità e rimborso	Pag. 5
Art. 6	Funzionamento della Commissione per le pari opportunità	Pag. 5

Art. 1  
Commissione per le Pari Opportunità

1. In attuazione del principio di parità sancito dall'art.3 della Costituzione italiana e dalle leggi di parità e di pari opportunità e in conformità a quanto stabilito dagli artt.3 e 10 dello Statuto della Provincia è istituita la Commissione Provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne e per la valorizzazione della soggettività femminile.
2. La Commissione Pari Opportunità è organismo della Provincia volto a dare espressione alla differenza di genere e a valorizzare le esperienze delle donne. Ha funzioni di sostegno, confronto, consultazione, progettazione e proposta nei confronti del Consiglio Provinciale, delle Commissioni Consiliari, della Giunta, del Presidente e dell'Assessorato con delega alle Pari Opportunità. In tal senso è strumento di raccordo tra gli organi istituzionali della Provincia e la società civile femminile. Promuove altresì rapporti di collaborazione con gli organismi predisposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

Art. 2  
Funzioni Competenze della Commissione per le pari opportunità

1. La Commissione pari opportunità persegue gli obiettivi di:
  - a) Valorizzare il punto di vista femminile, ponendo al centro della politica la soggettività femminile;
  - b) dare poteri e responsabilità alle donne, potenziare la soggettività femminile;
  - c) promuovere lo scambio di buone pratiche fra soggetti femminili rappresentanti le realtà politiche, culturali, associative e del mondo del lavoro;
2. La Commissione:
  - a) promuove indagini e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile sul territorio provinciale;
  - b) promuove incontri, convegni e seminari sul tema delle pari opportunità;
  - c) sollecita iniziative tese a qualificare-riqualificare la presenza delle donne nel mondo del lavoro, con particolare riferimento a quelle attività lavorative e professionali nelle quali la presenza femminile è più carente;
  - d) elabora e formula proposte per ogni altra azione utile al conseguimento delle finalità previste dal comma 1;
  - e) esprime pareri obbligatori, non vincolanti, sugli atti amministrativi della Provincia, che abbiano rilevanza sulla condizione femminile e comunque su tutti gli atti di indirizzo di competenza del Consiglio Provinciale in materia di tutela della Salute, Servizi Sociali, Politiche Formative e del Lavoro;
  - f) esprime parere obbligatorio, non vincolante, sul Bilancio di Previsione;
  - g) può fornire indicazioni per la redazione di documenti di programmazione della Provincia e per l'applicazione di codici di comportamento all'interno dell'Ente, da fornire, a richiesta, anche ai Comuni del territorio provinciale;
  - h) collabora con il Comitato Pari Opportunità della Provincia al fine di superare eventuali condizioni di svantaggio del personale femminile in servizio presso l'Ente e al fine di promuovere pari opportunità nella progressione della carriera;
3. Gli atti amministrativi di cui al precedente punto 2), commi, e) e f), sono inviati alla Presidente in tempo utile affinché il parere sia reso entro 15 giorni dalla data del ricevimento. Trascorso tale termine, il parere si intende favorevolmente espresso. La Commissione al fine di esercitare le funzioni e le competenze di cui ai commi precedenti, predisponde una relazione annuale sull'attività svolta e un programma di lavoro per l'anno successivo correlato dalla proposta di un piano di spesa, di intesa con l'Assessorato alle pari opportunità.

Art. 3  
Costituzione e composizione della Commissione per le pari opportunità

1. La Commissione è composta da componenti di diritto e da non oltre 7 membri nominati. Fanno parte di diritto della Commissione: la Consigliera di parità prevista dalla legge vigente, le Consigliere provinciali e le componenti la Giunta Provinciale.

2. Le Consigliere elette nel Consiglio Provinciale per poter essere nominate nella Commissione devono inoltrare apposita comunicazione al Presidente del Consiglio Provinciale.
3. Le Componenti la Giunta Provinciale, per poter essere nominate nella Commissione devono inoltrare apposita comunicazione al Presidente della Giunta.
4. Le componenti della Commissione, con eccezione delle componenti di diritto, vengono scelte sulla base di :
  1. riconosciuta competenza ed esperienza relativamente alla differenza di genere, pari opportunità e tematiche femminili
  2. competenza ed esperienza nei vari campi del sapere giuridico, economico, politico, sociologico, psicologico, psicopedagogico, culturale, ambientale, comunicazione, servizi sociali, storico, sanitario, artistico, del lavoro sia sindacale che imprenditoriale, della formazione professionale ecc.
  3. esperienza di rappresentanza femminile nell'Associazionismo sociale e politico
  4. competenza ed esperienza nei vari ambiti di intervento riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione.
5. A tal fine le candidature, corredate da curriculum dal quale risultino le specifiche competenze ed esperienze in materia di problematiche femminili, debbono pervenire al Presidente del Consiglio Provinciale entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicizzazione del bando.
6. L'ufficio provinciale pari opportunità esamina le candidature e sceglie le componenti della Commissione in base alla valutazione in merito alla competenza ed esperienza dalle stesse certificate, formulando una graduatoria delle candidature pervenute (idonee e non idonee), da utilizzare in caso di sostituzioni e propone alla Commissione Consiliare competente la graduatoria delle proposte ritenute idonee.
7. Il Consiglio Provinciale nomina la commissione composta dalle prime sette donne indicate nella graduatoria formulata, oltre la consigliera di parità e ai membri di diritto che ne abbiano fatto domanda, e all'Assessore Provinciale alle Pari Opportunità.
8. Il Presidente del Consiglio Provinciale promuove il rinnovo della Commissione entro e non oltre 30 giorni dall'insediamento del Consiglio Provinciale.

#### Art. 4

##### Presidenza e Vice Presidenza della Commissione per le pari opportunità

1. La prima seduta della Commissione per le pari opportunità è convocata dal Presidente del Consiglio, che la presiede.
2. La Commissione elegge a scrutinio segreto e a maggioranza delle proprie componenti la Presidente e la Vicepresidente che compongono l'Ufficio di Presidenza.
3. La Presidente ha la rappresentanza della Commissione all'interno e all'esterno dell'Amministrazione Provinciale.
4. La Presidente tiene i contatti con l'Assessorato e l'ufficio competente.
5. La Presidente convoca e presiede le sedute indicando gli argomenti da trattare.
6. La Vicepresidente sostituisce la Presidente in caso di impedimento.

#### Art. 5

##### Indennità e rimborso

Ai componenti la Commissione, compresa i membri di diritto, spettano le indennità e i rimborsi previsti per i Consiglieri provinciali per le sedute di Commissione Consiliare, con il limite di non più di 12 sedute all'anno. All'impegno della spesa e alla liquidazione delle competenze provvede il Dirigente competente

## Art. 6

### Funzionamento della Commissione per le pari opportunità

1. La Commissione viene convocata ogni qualvolta la Presidente o un quinto delle componenti ne ritengano la necessità e comunque per la predisposizione del programma annuale di attività, per la redazione delle relazioni sull'attività svolta annualmente e ogni volta che sia necessario rendere parere obbligatorio sugli atti di propria competenza.
2. Qualora la convocazione sia richiesta da 1/5 delle componenti, che devono presentare richiesta scritta alla Presidente che dispone la convocazione della Commissione entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta.
3. L'Avviso di convocazione deve essere inviato per conoscenza anche al Presidente del Consiglio, al Presidente della Giunta ed ai Capigruppo.  
I Capigruppo che partecipano alla riunione hanno diritto di parola.
4. Le sedute della Commissione sono valide quando sono presenti in sede di 1^ convocazione almeno il 50% + 1 delle sue componenti e in sede di 2^ convocazione con la rappresentanza di 1/3.
5. Tra la 1^ e la 2^ convocazione non deve trascorrere più di 1 ora.
6. Delle sedute della Commissione per le Pari Opportunità sono redatti verbali sommari, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
7. L'Ufficio di Staff del Presidente del Consiglio, con la collaborazione del Servizio provinciale competente, cura il servizio di segreteria della Commissione.
8. E' previsto il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della Commissione, nonché il rimborso delle eventuali spese vive per missioni.  
Il Dirigente Responsabile trasmette agli Uffici di Ragioneria il prospetto della liquidazione dei gettoni di presenza e degli eventuali rimborsi dovuti